

# CONTRATTO A PROGETTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la **San Servolo Servizi srl**, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, p.iva 03544490273 qui rappresentata dal signor **Fulvio Landillo**, Direttore Generale, di seguito indicata come Committente, e la signora **Andreina Forieri**, nata Venezia il 06.06.1960 e residente in Venezia, Cannaregio 2066, c.f: FRRNRN60H46L736N, di seguito indicato come prestatore,

## PREMESSO

- a) che la Committente custodisce, salvaguardia e promuove l'isola di San Servolo in qualità di società di servizi strumentale della Provincia di Venezia;
- b) che l'attività congressuale, di studio e di promozione dell'isola di San Servolo rientra nelle funzioni istituzionali che la Provincia di Venezia ha delegato alla Società San Servolo Servizi in qualità di società in house strumentale;
- c) che per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività medesima si è resa necessaria la collaborazione
- d) di persona in possesso di conoscenze specifiche;
- e) che la sig.ra Andreina Forieri risulta essere in possesso delle professionalità necessarie e che intende esercitare la propria professione in favore della ditta committente per l'esecuzione del progetto disciplinato dal presente accordo;
- f) il progetto, meglio specificato di seguito e nell'allegato di dettaglio, non determina una mera riproposizione delle attività indicate nell'oggetto sociale poiché finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi e l'attività individuata dal progetto non comporta lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

## SI CONVIENE

di stipulare un contratto di lavoro a progetto ai sensi degli artt. 61 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche apportate con la legge 92/2012, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, e così di seguito disciplinato

### Art. 1: Oggetto della prestazione e termini

Il prestatore, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 luglio 2014 e comunque non oltre i termini di cui all'art. 2, si impegna a svolgere a favore della ditta San Servolo Servizi il seguente progetto: "sviluppo e promozione dei servizi della società San Servolo Servizi con particolare riferimento ad un nuovo e più efficace riposizionamento della società soprattutto nelle modalità di comunicazione on line e di information technology" come meglio specificato nell'allegato "A".

Qualora al compimento del periodo contrattuale prescelto di cui all'art. 2 il progetto non risultasse concluso la società committente si riserva la facoltà di:

- a) rinegoziare le condizioni iniziali del contratto concedendo un ulteriore periodo di durata da definire per consentire il completamento del progetto;
- b) rideterminare il compenso spettante sulla base del risultato effettivamente prodotto fino a tale data;

Detto incarico sarà gestito autonomamente dal prestatore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del Committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Il prestatore svolgerà l'incarico garantendo la propria presenza presso la sede della Committente ovvero in qualunque altro luogo ove ritenga utile ed opportuna la stessa in relazione al miglior risultato dell'incarico e potrà utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messo a disposizione dal Committente, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni del Committente e coordinando il proprio operato con quello degli altri dipendenti. Detta forma di coordinamento non pregiudica l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa del prestatore.

Le parti convengono e si impegnano ad incontrarsi almeno settimanalmente, allo scopo di coordinare l'attività svolta dal prestatore, con quella più ampia del Committente, per operare una rendicontazione del lavoro svolto ed al fine di valutare l'idoneità del lavoro svolto per un corretto raggiungimento degli obiettivi del progetto.

#### **Art. 2: Risoluzione del contratto per decorrenza dei termini**

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto di cui all'art 1.

#### **Art. 3: Garanzia della esecuzione del progetto, divieti e invenzioni**

Il prestatore si impegna a garantire un servizio efficiente e soddisfacente, organizzato autonomamente ed in sintonia con le esigenze ed i regolamenti interni della Sede ove verrà prestata l'opera, in base alle direttive ed alle indicazioni di massima impartite dal Committente.

Al prestatore è fatto divieto di svolgere altra attività che possa essere lesiva o arrecare pregiudizio al Committente e di fornire qualsiasi tipo di informazione o di quant'altro sia venuto a conoscenza od in suo possesso, ad altre Aziende in cui presta la sua collaborazione.

In particolare il prestatore non potrà, direttamente o indirettamente, nel proprio interesse o per conto di terzi, prestare la propria opera in qualità di dipendente, agente, consulente, amministratore, socio o altro in relazione ad attività in diretta concorrenza e/o correlate con le attività del Committente.

Qualora contravvenga a tali divieti si procederà legalmente per il risarcimento dei danni arrecati al Committente.

Il prestatore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.

#### **Art. 4: Custodia materiali in dotazione**

Il prestatore si impegna a prendere in consegna facendosene custode, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dal Committente ed a restituirli conformemente all'inventario sottoscritto alla consegna.

#### **Art. 5: Corrispettivo**

Il Committente si impegna a corrispondere a fronte della prestazione suddetta quale corrispettivo, un importo complessivo lordo di Euro =15.000= che sarà pagato in acconti mensili entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo bonifico bancario presso la sede della stessa. Il compenso concordato tra le parti risulta proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito ed inoltre, a tal proposito, le parti dichiarano che nella determinazione del compenso hanno tenuto conto della qualità e della presunta quantità del lavoro prestato, nonché dei minimi stabiliti nel settore per profili professionali similari, anche sulla base delle tabelle contrattuali, legati al lavoro subordinato, riferiti ai soggetti operanti con mansioni equiparabili.

Tutte le spese sostenute dal prestatore per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto saranno ad esclusivo carico dello stesso, ad esclusione di eventuali spese relative a viaggi e trasferte effettuate dal collaboratore nell'interesse del committente in località diverse dalle sedi e uffici del committente che, ancorché preventivamente approvate dal committente per iscritto, saranno rimborsate mensilmente al collaboratore a seguito di presentazione di idonea documentazione.

Il Committente si riserva di corrispondere al termine del progetto un ulteriore corrispettivo a premio in considerazione dell'ottimo risultato conseguito.

#### **Art. 6: Assicurazione e misure per la tutela della salute e sicurezza**

Il Committente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000, provvede contestualmente all'instaurazione del rapporto di collaborazione, all'iscrizione del prestatore presso l'I.N.A.I.L. coprendo il rischio derivante dall'attività esercitata in funzione del presente contratto.

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del prestatore e di due terzi a carico della Committente, è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del Testo Unico (art. 5, commi 3 e 4 del decreto in esame).

Il prestatore riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

#### **Art. 7: Recesso dal contratto**

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il Committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il prestatore può recedere prima della scadenza del termine del progetto dando un preavviso pari a 30 giorni di calendario.

#### **Art. 8: Prestazioni previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, assegni familiari)**

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del prestatore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del contratto non comporta una proroga della durata dello stesso, che si estingue alla scadenza. Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza e dietro presentazione di apposito certificato medico, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

In caso di infortunio sul lavoro il prestatore deve comunicare alla Committente, con assoluta tempestività e precisione le modalità accidentali che lo hanno causato oltre alla consegna del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria che ha proceduto agli accertamenti e alle cure. Il Committente provvederà a redarre le pratiche relative alla denuncia di infortunio per l'inoltro all'INAIL la quale provvederà direttamente al rimborso dell'indennità all'infortunato. Le assenze dovute a malattia con ricovero ospedaliero e gravidanza saranno oggetto di erogazione diretta delle indennità, previa domanda, da parte degli Istituti Previdenziali competenti.

Parimenti, in caso di diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare, il prestatore previa domanda all'INPS, fruirà della prestazione con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'Istituto.

#### **Art. 9: Foro competente**

Per ogni controversia intercorrente tra le parti per quanto attiene il presente accordo è competente il foro della città di Venezia ove il Committente ha la sede legale. In particolare, eventuali controversie dovranno essere

preliminarmente affrontate da un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Committente, da un rappresentante del prestatore e da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.

#### **Art. 10: Certificazione, rinunzie, transazioni**

Ad eventuale istanza del Committente alla commissione di certificazione, intesa ad ottenere la certificazione del rapporto di lavoro, il prestatore si impegna a confermare il contenuto del presente contratto. In tale sede i diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente contratto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni.

#### **Art. 11: Imposizione contributiva e fiscale o tasse**

Si precisa che i compensi concordati sono al lordo di qualsiasi imposizione contributiva e fiscale e/o tassa di legge alle quali, in base alle disposizioni vigenti, essi saranno assoggettati.

Eventuali variazioni, dovute ad evoluzioni normative intervenute durante il corso del rapporto qui disciplinato, non determineranno alcuna modifica ai compensi già concordati all'art. 5.

#### **Art. 12: Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono unicamente le disposizioni di cui al libro V titolo III del Codice Civile.

Il presente contratto si inquadra ai fini fiscali nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia per espressa volontà delle parti sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. Sarà soggetto all'art. 17 comma 1 lett. c) e comma 3, e all'art. 50 comma 1 lettera c bis) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.D.).

All'atto dell'erogazione del compenso o di acconti la società Committente opererà le ritenute fiscali sul compenso medesimo o sugli acconti come da disposizioni ai sensi dell'art. 24 DPR 29 settembre 1973 n. 600.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal prestatore resta escluso dall'applicazione dell'Iva inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

A tal fine il prestatore, dichiara, che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio dell'attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli, o elenchi professionali.

Il prestatore dichiara altresì di non essere iscritto/a in alcun albo professionale, ruolo o elenco e di non essere dipendente di enti pubblici o privati.


Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del TUIR approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente da imposta di bollo a norma dell'art. 25 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia, 20 dicembre 2013



(Il Committente)

**SAN SERVOLO SERVIZI sri**  
Isola di San Servolo - 30100 VENEZIA  
Tel. 041.2765001 - Fax 041.2765402  
C.F. e P.IVA 03544490273



(Il prestatore)

## ALLEGATO 1

*al Contratto di Collaborazione a Progetto (art. 61 e ss. D.Lgs. n.276 del 2003)  
stipulato il 20 dicembre 2013 con il prestatore sig.ra Andreina Forieri*

### DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

"Sviluppo e promozione servizi"

1. **Specificità del progetto.** Il Piano di sviluppo 2012/2014 della Società San Servolo Servizi approvato nel 2011 dal Consiglio Provinciale di Venezia prevede di sviluppare e soprattutto qualificare i servizi congressuali, di studio ed aggreganti che usualmente si tengono in isola a cura della Società stessa. E' necessario affiancare al personale della Società una figura di collaboratore con specifiche competenze.
2. **Contenuto della prestazione.** Il presente progetto prevede di aumentare e qualificare la rete relazionale della società avviando attività e processi aziendali volti a posizionare in modo più efficiente ed efficace la società San Servolo Servizi e le opportunità che offre strumentalmente per conto della Provincia di Venezia presso il mondo accademico e soprattutto il mondo economico del territorio, utilizzando e sviluppando soprattutto modalità legate al mondo internet e multimediale e fieristico del settore.
3. **Incontri e relazioni.** Il presente progetto prevede che il Committente e il prestatore si incontrino in modo periodico almeno tre volte al mese al fine di verificare l'andamento del progetto stesso fermo restando la disponibilità del Committente ad altri e più frequenti incontri. Il prestatore è tenuto a presentare al Committente una relazione in merito all'andamento del progetto ogni due mesi e comunque al termine del progetto stesso.
4. **Risultato finale.** Il risultato finale del progetto prevede: a) di analizzare e sviluppare tutte le opportunità di sviluppo e valorizzazione dei servizi attraverso il nuovo sito internet della Società; b) di sviluppare modalità e processi di lavoro innovativi collegati alle nuove tecnologie e piattaforme internet di riferimento; c) di analizzare e proporre modalità di presenza e di relazione con i principali appuntamenti fieristici del settore; d) di sviluppare l'architettura di un data base mailing societario; e) di supportare la società nella realizzazione di eventi promozionali particolari ed eccezionali ("2014 = 10 anni della società", ad esempio).
5. **Autonomia della prestazione.** Pur operando senza vincolo di subordinazione e escludendo la disponibilità a qualsiasi potere disciplinare o controllo gerarchico del Committente e dei suoi collaboratori, i tempi saranno definiti a seconda delle specificità del progetto. Il coordinamento temporale terrà conto delle specifiche esigenze del prestatore ed i tempi saranno definiti di comune accordo. Ogni attività che dovrà essere resa fisicamente presso la sede del Committente sarà comunque posta in essere in un arco temporale tale da risultare funzionale alla realizzazione del progetto.

**Il committente**



**SAN SERVOLO SERVIZI srl**  
Isola di San Servolo - 30100 VENEZIA  
Tel. 041.2765001 - Fax 041.2765402  
C.F. e P.IVA 03544490273

**Il prestatore**

